



COMUNE DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 76

OGGETTO

Agevolazioni TARI utenze non domestiche mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021

L'anno **duemilaventidue** addì **diciassette** del mese di **maggio** alle ore **17:35** nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale

VIARO LUIGI	Presente
FERRARESE GUGLIELMO	Presente
FIORAVANTI FRANCO	Presente
MASIERO LORENZA	Presente
ZATTA GINO	Presente
ZEGGIO FRANCESCA	Presente

Assiste alla seduta il **Segretario Sig. PALUMBO DOTT. ALFREDO**. Il Sig. **VIARO LUIGI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to VIARO LUIGI

Il Segretario
F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO

Reg.Pubb. 292

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Responsabile Servizio Segreteria su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal **19-05-2022**

Il Responsabile Servizio Segreteria

addì **19-05-2022**

F.to BUSON DANTE

al **03-06-2022**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **29-05-2022** essendo trascorsi dieci giorni dalla data su indicata di inizio di pubblicazione.

[] La presente deliberazione viene inviata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135 del TUEL D.Lgs. 267/2000.

() La presente deliberazione è stata ratificata dal Consiglio in data....., ai sensi dell'art. 175, c. 4 TUEL D.Lgs. 267/2000;

li **30-05-2022**

F.to **Il Segretario**

La presente copia è conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio
BUSON DANTE

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;

Richiamati i provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. n. 6 del 23.02.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. n. 9 del 02.03.2020, misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Legge 05.03.2020, n. 13 recante la Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM del 08.03.2020 "ulteriori misure per il contenimento e il contrasto al diffondersi del virus COVID-19;
- DPCM 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale"
- DPCM dell'11.03.2020 recante ulteriori misure attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare la sospensione di attività commerciali non indispensabili;
- D.L. 17.03.2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale;
- DPCM del 22.03.2020 con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, Applicabili sull'intero territorio nazionale;
- D.L. n. 19 del 25.03.2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 01.04.2020 "Disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25.03.2020, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- DPCM del 26.04.2020 "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- DPCM 17.05.2020 "Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16.05.2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.L. 19.05.2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, c.d. "decreto rilancio"
- Legge 22.05.2020, n. 35, recante la "conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22.05.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.”;

Visto l'art. 1, comma 738 della legge n. 160/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Dato Atto che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività economiche Lendinaresi come anche per le famiglie;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Tenuto conto, pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano in qualche modo alleviare le difficoltà che le attività economiche hanno patito e continuano a patire inevitabilmente e considerevolmente;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione comunale adottare misure di tutela, nella forma di agevolazione tariffaria, volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di attività economiche derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, consapevole che, in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto economico della propria comunità;

Richiamato il decreto legge n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l'art. 6, il quale testualmente recita:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2 Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3 I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4 I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5 Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre

2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6 Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”.

Visto l'articolo 13 del DI 4/2022, recentemente convertito in legge, il quale ha concesso agli enti locali la facoltà di utilizzare anche nel 2022 le risorse del fondo funzioni 2021 (articolo 1, comma 822, legge 178/2020) e le altre risorse erogate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel 2020 e nel 2021.

Dato atto che le risorse interessate dalla norma sono, oltre al cosiddetto "fondone 2021" anche quelle contenute nel modello di certificazione previsto dal comma 827 della legge 178/2020 e dall'articolo 39 del DI 104/2020

Acclarato che si tratta, quindi, dell'eventuale quota del fondo funzioni fondamentali 2020 (articolo 106 DI 34/2020 e articolo 39 DI 104/2020), comprensiva della specifica quota destinata alla Tari, non utilizzata nel medesimo anno e confluita nel risultato di amministrazione e di tutti gli altri specifici ristori, come elencati dal Dm 28 ottobre 2021, relativo alla suddetta certificazione e, in particolare del fondo per le esenzioni ed agevolazioni Tari per le utenze non domestiche di cui all'articolo 6 del DI 73/2021.

Dato atto che l'impiego di queste risorse anche nell'anno 2022, la norma dell'articolo 13 del DI 4/2022 è chiara nello specificare che l'utilizzo debba mantenere la medesima finalità per cui le risorse sono state assegnate per finalità genericamente attinenti all'emergenza Covid

Visto che al Comune di Lendinara, con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze del 24 giugno 2021, è stato riconosciuto un fondo per agevolazione TARI 2021 per le utenze non domestiche di euro 98.288,00 di cui rimasti da utilizzare Euro 89.566,52, somma evidenziata nel bilancio al capitolo 334/1/S;

Tenuto Conto che anche nel corrente anno l'emergenza pandemica da virus Covid 19 ha colpito l'intera comunità, sia pure con modalità differenti e in relazione alle diverse tipologie di attività produttive;

Valutato che ragionevolmente tutte le attività economiche hanno subito contraccolpi economici derivanti dalle restrizioni imposte da chiusure, limitazioni degli orari di apertura per l'esercizio dell'attività, limitazioni di accessi del pubblico alle attività commerciali, spettacolistiche, ricreative, sportive e di altro genere, distanziamento, imposizione del possesso del green pass ed altre misure restrittive;

Richiamata la deliberazione del consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2022 ad oggetto” Recepimento del Piano Finanziario rifiuti periodo 2022-2025 approvato dal Consiglio di Bacino. Approvazione delle tariffe TARI anno 2022.

Vista la delibera del Consiglio Comunale numero 14 del 28/04/2022 ad oggetto: “Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della nota di aggiornamento al DUP, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”;

Ritenuto quindi di stabilire che le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni sulla tassa sui rifiuti dell'anno 2022- sia della parte variabile che della parte fissa - in favore delle utenze non domestiche, per le categorie di occupazione e nelle sotto indicate misure di riduzione che tengono ragionevolmente conto del differente impatto delle restrizioni e degli effetti della pandemia per le diverse attività esercitate;

Dato Atto che l'importo del fondo statale riconosciuto consente di dar copertura alle predette agevolazioni, come si rileva da computi effettuati dall'ufficio tributi da trasferire alle attività produttive con la seconda rate di saldo TARI anno 2022 prevista in scadenza per il 16/12/2022;

Ritenuto pertanto di approvare quanto sopra indicato;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

dato atto che l'adozione del presente provvedimento non rientra tra le competenze riservate al Consiglio Comunale di cui l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 comma 1 lettera f) "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi" in quanto trattasi di agevolazione disposta da legge speciale - il D.L. n. 73/2021 - che non influisce ne' sulla manovra tariffaria ne' sull'ordinamento del tributo TARI;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui all'art. 97, comma 2, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

1 di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2 di stabilire che le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni sulla tassa sui rifiuti nell'anno 2022- sia della parte variabile che della parte fissa - in favore delle utenze non domestiche, con erogazione a monte nel calcolo della rata di saldo TARI 2022 in scadenza il prossimo 16/12/2022 per le categorie di occupazione e nelle misure di riduzione come segue:

Descrizione tariffa	Sup.	TARI prevista	riduzione	importo
	med.		%	riduzione
2.1-Uso non domestico-Musei,biblioteche,scuole,associazioni,lughi di culto	194	10.038,75	10	1003,875
2.2-Uso non domestico-Cinematografi e teatri	442	618,91	10	61,891
2.3-Uso non domestico-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	216	55.041,40	10	5504,14
2.4-Uso non domestico-Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	208	10.977,34	10	1097,734
				0
2.6-Uso non domestico-Esposizioni,autosaloni	193	5.190,40	10	519,04
2.7-Uso non domestico-Alberghi con ristorazione	105	1.169,98	30	350,994
2.8-Uso non domestico-Alberghi senza ristorazione	153	2.690,97	20	538,194
2.9-Uso non domestico-Case di cura e riposo	3838	35.445,02	30	10633,51
2.10-Uso non domestico-Ospedali	670	3.319,40	30	995,82
2.11-Uso non domestico-Uffici,agenzie	85	62.478,28	10	6247,828

2.12-Uso non domestico-Banche,istituti di credito e studi professionali	145	20.721,89	10	2072,189
2.13-Uso non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	151	40.164,48	10	4016,448
2.14-Uso non domestico-Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	69	5.327,18	10	532,718
2.15-Uso non domestico-Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	52	867,18	10	86,718
2.17-Uso non domestico-Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	64	16.634,53	10	1663,453
2.18-Uso non domestico-Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico	150	9.720,17	10	972,017
2.19-Uso non domestico-Carrozzeria,autofficina,elettrauto	261	13.208,40	10	1320,84
2.20-Uso non domestico-Attivita` industriali con capannoni di produzione	776	7.879,25	10	787,925
2.21-Uso non domestico-Attivita` artigianali di produzione beni specifici	274	38.517,86	10	3851,786
2.22-Uso non domestico-Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	113	29.190,80	30	8757,24
2.23-Uso non domestico-Mense,birrerie,amburgherie	84	9.430,10	30	2829,03
2.24-Uso non domestico-Bar,caffe`,pasticceria	97	60.102,91	30	18030,87
2.25-Uso non domestico-Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	519	75.546,65	14	10576,53
2.26-Uso non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	68	1.938,49	15	290,7735
2.27-Uso non domestico-Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli	57	20.949,62	30	6284,886
2.30-Uso non domestico-Discoteche,night club	139	1.338,38	10	133,838
TOTALI		538.508,34		89160,29

3. di dare atto che in caso di superamento della somma a disposizione le riduzioni verranno ridotte proporzionalmente fino al raggiungimento del massimo concedibile corrispondente allo stanziamento di bilancio.

4. di comunicare la presente deliberazione ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato:

OGGETTO: Agevolazioni TARI utenze non domestiche mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021

(*****) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
- F.to MELON PAOLO -

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO
- F.to LUCCHIARI LORENZO -

Il Segretario Generale dà atto di aver svolto i compiti di cui all'art.97, comma 2° del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
- F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO -